

Publicato il 07/06/2021

REG.PROV.COLL.
N. 01885/2012 REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] 2, integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Min. Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

del Decreto nr. [REDACTED] (notificato al ricorrente in data [REDACTED]) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati – II Reparto – 9^a Divisione – 1^a Sezione nonché del parere nr. 8842/2010 reso in data 11.05.2010 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l'infermità [REDACTED]

[REDACTED]

che l'infermit  riscontrata al ricorrente non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, "trattandosi di [REDACTED] sistemica, di natura idiopatica; pertanto non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non pu  attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti";

- il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati – II Reparto – 9^a Divisione – 1^a Sezione, il [REDACTED] emetteva il decreto nr. [REDACTED] [REDACTED] mediante il quale respingeva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata e la connessa istanza di concessione dell'equo indennizzo;

- avverso questi atti proponeva ricorso, eccependo "eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicit , incongruit  inattendibilit  ed apoditticit  della motivazione e del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio";

- in pendenza del giudizio, la Corte di Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con la sentenza nr. [REDACTED], riconosceva il suo diritto alla pensione privilegiata di 2^a Categoria, Tabella "A" in ragione della dipendenza da causa di servizio dell'infermit  [REDACTED] ed il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – IV Divisione con il Decreto nr. [REDACTED] attribuiva al militare in questione il trattamento pensionistico di privilegio di 2^a Categoria, Tabella "A" a vita;

- tuttavia, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^a Divisione, il [REDACTED] con la determinazione nr. M_D [REDACTED], facendo espresso riferimento alla domanda presentata il [REDACTED] per la concessione dell'equo indennizzo, comunicava di non poter avviare il procedimento poich  l'istanza risulterebbe intempestiva rispetto al

████████████████████
termine di sei mesi dalla conoscibilità dell'infermità (██████████ per come rilevabile dal Verbale n. ██████████ della 2^ C.M.O. del D.M.M.L. di Messina) anche considerato il disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. nr. 461/2001;

- avverso questo atto, proponeva ricorso per motivi aggiunti, deducendo, da un lato, eccesso di potere per perplessità, illogicità, contraddittorietà dell'azione amministrativa, dall'altro, eccesso di potere per erronea interpretazione di fatto, errore sui presupposti, insufficienza motivazionale.

All'udienza del ██████████ la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, vanno accolti.

Con sentenza n. ██████████7, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, ha riconosciuto, in mancanza di prove contrarie, un nesso eziologico tra la patologia ██████████' da cui il ricorrente è affetto e l'esposizione all'uranio impoverito dovuta a ragioni di servizio. Attesa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, la Corte dei Conti ha riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata di 2^ Categoria, Tabella "A". Di conseguenza, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – IV Divisione, con il decreto n. ██████████ del ██████████ attribuiva al militare in questione il trattamento pensionistico di privilegio di 2^ Categoria, Tabella "A" a vita.

Successivamente, con parere n. ██████████ rivedeva il precedente parere negativo, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente.

Con decreto n. ██████████, su questo presupposto, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – IV Divisione concedeva al ricorrente la speciale elargizione ai sensi del Dpr n. 37 del 2009.

Tuttavia, con l'atto impugnato con motivi aggiunti, l'Amministrazione negava

██████████
l'equo indennizzo per intempestività della domanda.

Appare evidente che il ricorso principale, avverso l'originario diniego di riconoscimento della causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, deve essere accolto alla luce di quanto accertato in fatto nella sentenza n. ██████████ del ██████████ della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, così come risulta confermato dai successivi provvedimenti del CVCS e del Ministero.

Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, osserva il Collegio che, con la determinazione n. ██████████ l'Amministrazione ha nuovamente negato l'equo indennizzo, motivando in relazione al diverso presupposto della tardività dell'istanza. La domanda presentata il ██████████ risulterebbe intempestiva rispetto al termine di sei mesi dalla conoscibilità dell'infermità, che la CMO di Messina ha fissato, nel verbale n. ██████████
██████████

In proposito, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il termine semestrale per la presentazione della domanda volta a far accertare la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, "ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti" ex art. 2, comma 1, del Dpr n. 461 del 2001, non decorre dal semplice verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, bensì dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Occorre, infatti, tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l'interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell'effettiva natura e gravità dell'affezione e delle relative conseguenze invalidanti, nonché la consapevolezza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (ex multis, Cons. Stato, n. 4389 del 2019; Tar Brescia, n. 329 del 2020; Tar Cagliari, n. 310 del 2019).

Nel caso di specie, la CMO di Messina ha ritenuto che la patologia ██████████

[REDACTED] fosse conoscibile dal ricorrente in data [REDACTED]. Tuttavia, come chiarito dal ricorrente, egli ha acquisito, solo successivamente alla diagnosi della patologia tumorale, la consapevolezza della dipendenza dell'infermità in esame da causa di servizio. Questa consapevolezza risale, infatti, all'insorgenza del dibattito, sugli organi di stampa, dei risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito e la sua efficienza causale sulle patologie tumorali, ossia al dicembre 2007. Ne consegue che, rispetto a questo momento, la domanda del [REDACTED] è tempestiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il ricorso per motivi aggiunti va accolto e il provvedimento gravato annullato.

Atteso il contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti gravati.

Spese compenste.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del [REDACTED] [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

IC.

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Marco Poppi, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.